

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022

71/2022/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1194^a riunione del 1 marzo 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 3 agosto 2021, DSAI/26/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/26/2021/gas)

FATTO:

1. Con deliberazione 52/2020/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli.
2. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2021 presso un luogo indicato dalla Bitrigas S.r.l. (di seguito Bitrigas o Società) nonché della nota della Società del 22 febbraio 2021 (acquisita con prot. Autorità 7743) è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo in particolare all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “COMUNE DI TRINITAPOLI”, gestito dalla stessa Società, che:
 - i. in violazione dell’articolo 12, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 14/19 e dell’articolo 14, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 20/25, e del punto 5.4 delle Linee Guida CIG 10, la Società non avrebbe ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente alle attività di pronto intervento, di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e di classificazione delle dispersioni localizzate; in particolare la Società in sede di verifica ispettiva e con la citata comunicazione del 22 febbraio 2021 ha prodotto le procedure operative denominate “*Procedura piano di gestione del pronto intervento e delle emergenze distribuzione gas*”, “*Procedura pronto intervento della classificazione e delle dispersioni localizzate e ripristino della fornitura gas*” e “*Procedura per la classificazione delle dispersioni di gas*”, che non risulterebbero aggiornate con riferimento alle delibere dell’Autorità e alle norme tecniche di settore nonché alle definizioni ivi riportate; inoltre, la Società, ha prodotto altresì in sede di verifica ispettiva una procedura operativa denominata “*Procedura per la riattivazione della fornitura di gas sospesa dal servizio di pronto intervento per dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza del cliente finale*”, nella quale non sarebbero presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (punto 16 della *check list* e documenti 16a, 16b e 16c allegati nonché nota 22 febbraio 2021);
 - ii. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 e dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, nonché del punto 7

delle Linee guida CIG 10, la Società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di utilizzare un modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione; nello specifico, la Società ha prodotto, in sede di verifica ispettiva, un modulo che risulterebbe privo del campo "codice univoco di identificazione della segnalazione" e del campo relativo alla classificazione di eventuali dispersioni (punto 17 della *check list* e documento 17b allegato);

- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 20/25, la Società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 15 (quindici) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, sarebbe emerso che in occasione di molteplici chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, il centralinista di turno non avrebbe fornito alcuna istruzione (progressivi nn. 1, 3, 4, 5 e 6 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019" e progressivi nn. 2 e 3 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento del 2020" (punto 13 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, la Società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non riporterebbe tutte le informazioni prescritte dalla regolazione per la registrazione garantita quali i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica, il luogo ove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico e la situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della RQDG 14/19 (ora articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25) (punti 9 e 10 della *check list* e documento 9a allegato);
- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 20/25, la Società, come risulta dalle chiamate della Guardia di Finanza effettuate in data 7 giugno 2020 al numero 0883.631146, dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalle verifiche ivi effettuate in data 16 e 17 febbraio 2021, era dotata di un centralino di pronto intervento che, perlomeno fino al 16 febbraio 2021, non avrebbe consentito al chiamante di comunicare con l'operatore di pronto intervento in caso di mancata digitazione sulla tastiera del telefono del numero relativo all'area geografica presso cui l'emergenza era in atto (punti 6 e 7 della *check list* e "verbale di operazioni compiute");

- vi. in violazione dell'articolo 26, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 8, lettera c), della RQDG 20/25 nonché dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, non avrebbe correttamente registrato alcune chiamate di pronto intervento nella tabella M; in particolare, la Società in occasione di 8 (otto) chiamate pertinenti di pronto intervento, poi rivelatesi falsi allarmi, non avrebbe classificato tali chiamate in tabella M in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento (punti 13 e 14 della *check list* e nn. 1, 4, 6, 8 e 10 delle registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento 2019” di cui all'allegato 13a e nn. 2, 3 e 4 delle registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento 2020 di cui all'allegato 13b nonché allegati 14a e 14b).
4. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/26/2021/gas), l'Autorità ha avviato, nei confronti di Bitrigas, un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
5. Con la medesima determinazione la Società era stata invitata ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* i., ii., iii., e iv., rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni e Impegni.
6. Con note del 10 novembre 2021 (acquisite con prot. Autorità 42033, 42034 e 42035), successivamente integrate con le note del 19 novembre 2021 (acquisite con prot. Autorità 43410 e 43480) la Società ha inviato documentazione volta a dimostrare l'avvenuto adeguamento alle disposizioni oggetto di contestazione con il presente procedimento.
7. Con la nota prot. 44620 del 29 novembre 2021, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/26/2021/gas risultano confermate in quanto dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva è emerso, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/26/2021/gas, il mancato rispetto da parte di Bitrigas di diverse disposizioni della RQDG 14/19, della RQDG 20/25 e delle Linee Guida CIG 10, ed in particolare di quelle indicate nei punti i., ii., iii., iv., v. e vi. del precedente paragrafo 3.
9. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Bitrigas non sono stati, inoltre, smentiti dalla medesima, la quale con le citate note del 10 e 19 novembre

2021 ha provato a documentare di essersi adeguata alle disposizioni oggetto di contestazione.

10. In particolare, dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che la società si è resa responsabile della violazione degli obblighi di cui:

i. all'articolo 12, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 14/19 e all'articolo 14, comma 8, lettera a) e d), della RQDG 20/25, nonché al punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, per non avere ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente alle attività di pronto intervento, di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e di classificazione delle dispersioni localizzate; in particolare la società in sede di verifica ispettiva e con la citata comunicazione del 22 febbraio 2021 ha prodotto le procedure operative denominate "*Procedura piano di gestione del pronto intervento e delle emergenze distribuzione gas*", "*Procedura pronto intervento della classificazione e delle dispersioni localizzate e ripristino della fornitura gas*" e "*Procedura per la classificazione delle dispersioni di gas*", che non risultavano aggiornate con riferimento alle delibere dell'Autorità e alle norme tecniche di settore nonché alle definizioni ivi riportate; inoltre, la società, ha prodotto altresì in sede di verifica ispettiva una procedura operativa denominata "*Procedura per la riattivazione della fornitura di gas sospesa dal servizio di pronto intervento per dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza del cliente finale*", nella quale non erano presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (punto 16 della *check list* e documenti 16a, 16b e 16c allegati nonché nota 22 febbraio 2021).

Si dà atto che con la citata nota 19 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43480), Bitrigas ha trasmesso, tra l'altro, le procedure operative oggetto di contestazione, aggiornate al 21 aprile 2021. Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che parte delle citate procedure non risulterebbero ancora conformi alla regolazione dell'Autorità e alla normativa tecnica vigenti, e in particolare: la procedura operativa denominata "*Procedura pronto intervento e emergenza gas*" non riporterebbe tutti i termini e le definizioni (quali ad esempio quella di "incidente da gas" e di "emergenza") previsti dalle Linee Guida CIG 10; nella procedura operativa denominata "*Procedura per la richiesta di riattivazione della fornitura gas*", come già eccepiuto nella precedente versione, non sarebbero presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25. Le circostanze appena riportate saranno valutate anche ai fini della quantificazione della sanzione.

ii. all'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, nonché al punto 7 delle Linee guida CIG 10, per non avere ottemperato all'obbligo di utilizzare un modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione; nello specifico, la società ha prodotto, in sede di verifica ispettiva, un modulo che risultava privo del campo "codice univoco di identificazione della segnalazione"

e del campo relativo alla classificazione di eventuali dispersioni (punto 17 della *check list* e documento 17b allegato).

Si dà atto che, con la citata nota del 10 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 42033), Bitrigas ha prodotto i verbali di pronto intervento relativi al periodo gennaio – ottobre 2021 nei quali risulterebbero i contenuti minimi e le informazioni previsti dalla regolazione. Tale circostanza sarà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

- iii. all'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 20/25, per non avere ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 15 (quindici) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, è emerso che in occasione di molteplici chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, il centralinista di turno non aveva fornito alcuna istruzione (progressivi nn. 1, 3, 4, 5 e 6 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019" e progressivi nn. 2 e 3 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento del 2020" (punto 13 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati).

Si dà atto che la società ha prodotto (con le citate note del 10 novembre 2021, acquisite con prot. Autorità 42033, 42034 e 42035, successivamente integrate con la citata nota del 19 novembre 2021, prot. Autorità 43410) le registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento pervenute al centralino da gennaio a ottobre 2021, dalle quali si evince che l'operatore del centralino nella generalità dei casi fornisce al chiamante le istruzioni circa i comportamenti da adottare per tutelare la propria e l'altrui incolumità. Tale circostanza sarà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

- iv. all'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, per non avere riportato tutte le informazioni prescritte dalla regolazione per la registrazione garantita quali i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica, il luogo ove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico e la situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della RQDG 14/19 (ora articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25) (punti 9 e 10 della *check list* e documento 9a allegato).

Si dà atto che, con la citata nota del 10 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 42033), Bitrigas ha prodotto la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento relativi al periodo gennaio – ottobre 2021 dalla quale risulterebbero i contenuti minimi e le informazioni previsti dalla regolazione. Tale circostanza sarà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

- v. all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 14/19 e all'articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 20/25, poiché, come risulta dalle chiamate della Guardia di Finanza effettuate in data 7 giugno 2020 al numero 0883.631146, dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalle verifiche ivi effettuate in data 16 e 17 febbraio 2021, era dotata di un centralino di pronto intervento che, perlomeno fino al 16 febbraio 2021, non consentiva al chiamante di comunicare con l'operatore di pronto intervento in caso di mancata digitazione sulla tastiera del telefono del numero relativo all'area geografica presso cui l'emergenza era in atto (punti 6 e 7 della *check list* e "verbale di operazioni compiute");
- vi. all'articolo 26, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19 e all'articolo 36, comma 8, lettera c) della RQDG 20/25) nonché all'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e all'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, per non avere correttamente registrato alcune chiamate di pronto intervento nella tabella M; in particolare, la società in occasione di 8 (otto) chiamate pertinenti di pronto intervento, poi rivelatesi falsi allarmi, non avrebbe classificato tali chiamate in tabella M in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento (punti 13 e 14 della *check list* e nn. 1, 4, 6, 8 e 10 delle registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento 2019" di cui all'allegato 13a e nn. 2, 3 e 4 delle registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento 2020 di cui all'allegato 13b nonché allegati 14a e 14b).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

- 11. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
- 12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento gas prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti e quindi dell'incolumità delle persone e delle cose. Rilevano, con riguardo al criterio in esame, le seguenti circostanze come riferite alle singole violazioni: con riferimento alla contestazione *sub i.*, che la Società, con la citata nota 19 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43480), ha trasmesso, tra l'altro, le procedure operative oggetto di contestazione, aggiornate al 21 aprile 2021.

Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che parte delle citate procedure non risulterebbero ancora conformi alla regolazione dell'Autorità e alla normativa tecnica vigenti, e in particolare: la procedura operativa denominata "*Procedura pronto intervento e emergenza gas*" non riporterebbe tutti i termini e le definizioni (quali ad esempio quella di "incidente da gas" e di "emergenza") previsti dalle Linee Guida CIG 10; nella procedura operativa denominata "*Procedura per la richiesta di riattivazione della fornitura gas*", come già eccepito nella precedente versione, non sarebbero presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25; con riferimento alle contestazioni *sub* ii. e iv., che la Società con la citata nota del 10 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 42033) ha prodotto i verbali di pronto intervento e la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento relativi al periodo gennaio – ottobre 2021 nei quali risulterebbero rispettivamente i contenuti minimi e le informazioni previsti dalla regolazione; con riferimento alla contestazione *sub* iii., che la Società ha prodotto (con le citate note del 10 novembre 2021, acquisite con prot. Autorità 42033, 42034 e 42035, successivamente integrate con la citata nota del 19 novembre 2021, prot. Autorità 43410) le registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento pervenute al centralino da gennaio a ottobre 2021, dalle quali si evince che l'operatore del centralino nella generalità dei casi fornisce al chiamante le istruzioni circa i comportamenti da adottare per tutelare la propria e l'altrui incolumità. Si rileva, inoltre che la contestazione *sub* v. si è protratta perlomeno fino al 16 febbraio 2021 e che la contestazione *sub* vi., relativa all'errata registrazione delle chiamate sulla Tabella M, risulta circoscritta a 8 (otto) delle 15 (quindici) chiamate telefoniche estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

13. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. Relativamente alla *personalità dell'agente* si rileva che la Società è stata sanzionata, con la deliberazione 215/2017/S/gas, per violazioni in materia di pronto intervento gas.
15. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2020, la Società ha realizzato un fatturato pari a euro 769.794.
16. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 27.000 (ventisette mila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Bitrigas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 14/19, dell'articolo 14, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 20/25 e del punto 5.4 delle Linee Guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1,

- lettera a), della RQDG 20/25, nonché del punto 7 delle Linee Guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 20/25; dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25; dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 20/25; dell'articolo 26, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 8, lettera c), della RQDG 20/25 nonché dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25;
2. di irrogare, nei confronti di Bitrigas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 27.000 (ventisette mila/00) per la violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 14/19, dell'articolo 14, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 20/25 e del punto 5.4 delle Linee Guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, nonché del punto 7 delle Linee Guida CIG 10; dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 20/25; dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25; dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 2, della RQDG 20/25; dell'articolo 26, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 8, lettera c), della RQDG 20/25 nonché dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25;
 3. di ordinare a Bitrigas S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare a Bitrigas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Bitrigas S.r.l. (P.IVA 03262370715) mediante pec all'indirizzo bitrigas@legalmail.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini